

PERIODO VENDEMMIALE

FERMENTAZIONI E RIFERMENTAZIONI VINARIE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo alla Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo e successive modificazioni;
- il Reg. (CE) n. 1622/2000 della Commissione, che fissa talune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99 e, in particolare, istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
- il Reg. (CE) n. 1623/2000 della Commissione relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo per quanto riguarda i meccanismi di mercato, ed in particolare il Titolo III, capo I, che disciplina l'utilizzazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Vista la Legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante: «Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino»;

Visti i D.M 31 luglio 2006 e 4 aprile 2007;

Viste le disposizioni regionali relative, per la corretta campagna vitivinicola:

- alla fissazione del periodo vendemmiale;
- alle fermentazioni e rifermentazioni;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante: «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» e successive modificazioni;

RENDE NOTO

che il competente organo regionale ha fissato il periodo vendemmiale e disciplinato come segue gli adempimenti concernenti le fermentazioni e rifermentazioni vinarie per la campagna vitivinicola 2012/2013:

1° – Il periodo vendemmiale, per la campagna vitivinicola in corso è fissato:

- dalle ore 0,00, del giorno 1° agosto 2012
- alle ore 24,00, del giorno 31 dicembre 2012

2° – Le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite nel periodo:

- dal giorno 1° agosto 2012
- al giorno 31 dicembre 2012

Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo debbono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Ispettorato Centrale Repressione Frodi - ufficio periferico di ICQRF di NAPOLI. (Art. 9, comma 3, della legge n. 82/2006).

3° – È vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al

di fuori del periodo di cui al punto 2, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati (Art. 9, comma 4, della legge n. 82/2006).


4° – In relazione al combinato disposto dei commi 1 e 4 della legge n. 82/2006, l'organo competente ha altresì individuato i seguenti vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo di cui al punto 2:

vini spumanti di qualità, vini spumanti, vini frizzanti, mosti parzialmente fermentati frizzanti

5° – I sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce) sono soggetti alle norme contenute nell'art. 27 del Reg. (CE) n. 1493/99 e nel Titolo III, capo I, del Reg. (CE) n. 1623/2000.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, li 21 agosto 2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Giacomo Giuliano)